



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 363 DEL 25/11/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SUL CAVALCAVIA SP26 DENOMINATO “PILASTRINO” IN VIA RIGOSA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA PER COLLAUDO STATICO IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2021.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Vista la domanda di concessione occupazione temporanea di suolo pubblico presentata dal Sig. Zanetti Luciano (acquisita al Prot.Unione n.24545 del 18/11/2021) in qualità di Legale Rappresentante della Ditta SEAF S.r.l. con sede legale a Valsamoggia (BO) via Abitazione,15 P.IVA : 00514181205, atta ad un intervento finalizzato alla verifica statica tramite collaudo del cavalcavia SP26 denominato “Pilastrino” in via Rigosa nel territorio comunale di Zola Predosa, il giorno 28 Novembre 2021;

Considerato che l'intervento rientra tra le opere di urbanizzazione per il Comun di Zola che interessano l'area della via Rigosa;

Ritenuto che, l'intervento sia fondamentale per garantire la stabilità del cavalcavia, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, e che sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Preso atto dell'autorizzazione in deroga al divieto di circolazione dei mezzi pesanti rilasciata con atto 11477/2021/A/1B3 dell'area III della Prefettura di Bologna alla Ditta Seaf sopra generalizzata per effettuare l'intervento oggetto della presente ordinanza;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada “;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

ORDINA

IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 14:30 sul cavalcavia SP26

denominato "Pilastrino" nella pubblica via Rigosa in territorio Comunale di Zola Predosa l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale.
2. Segnalamento della presenza del cantiere e posizionamento di ulteriore segnaletica ex art.31 DPR 16/12/19932 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della strada , qualora la tipologia dell'intervento lo richieda in corso d'opera. Preavviso dell'intervento sui bracci dell'intersezione se l'occupazione si trova in corrispondenza, in prossimità a meno di 150 m dalla stessa.

Sono esclusi dal divieto i veicoli utilizzati per l'intervento.

ORDINA INOLTRE

- Il presidio della chiusura da parte di personale incaricato dalla Ditta esecutrice dell'intervento;
- Il posizionamento di segnaletica di avviso all'utenza di percorso alternativo e/o l'utilizzo di personale di cui al punto precedente atto a fornire informazioni;
- Il personale di cui sopra deve essere visibile e riconoscibile mediante indumenti fluorescenti e rifrangenti.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

- La chiusura dell'area dovrà essere effettuata con transenne stabilmente fissate o altri mezzi di delimitazione approvati dal ministero dei lavori pubblici in conformità a quanto prescritto dall' art.32 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; in caso di scarsa visibilità sugli stessi dovranno essere posti dispositivi di illuminazione a luce crepuscolare e resi visibili.

- La segnaletica stradale deve essere conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di esecuzione e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'intervento.

- **alla ditta esecutrice l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea al fine di dare avviso all'utenza prima dell'inizio dell'intervento** avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto con le disposizioni del presente atto e ripristinarla a fine lavori.

- Dovrà essere sempre lasciato su tutta la carreggiata interessata, uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 3,50 o la possibilità immediata per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso

- Copia della presente ordinanza verrà inviata dalla Polizia Locale, alla TPER per l'eventuale coordinamento del transito dei mezzi pubblici.

L'occupazione e l'attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, al n. verde 800.253.808, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

DEMANDA

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5-7 e 159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
DOTT. STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)